



# Seduta del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 83/2012 del 29/06/2012

**Oggetto :** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Giugno in LATINA nella Sede Comunale,

## Il Consiglio

1	DI GIORGI GIOVANNI	P	18	TONTINI FABIO	P
2	CALANDRINI NICOLA	P	19	LUCANTONIO CORRADO	A
3	TIERO RAIMONDO	P	20	CIRILLI FABIO	P
4	MALVASO VINCENZO	P	21	ANZALONE MAURO	P
5	DI MATTEO IVANO	P	22	FUOCO MARCO	P
6	NASSO MICHELE	P	23	MOSCARDELLI CLAUDIO	P
7	TRIPODI ORLANDO ANGELO	P	24	DE MARCHIS GIORGIO	P
8	PALOMBO ANDREA	P	25	PORCARI FABRIZIO	P
9	CALVI ALESSANDRO	P	26	MANSUTTI MAURIZIO	A
10	IALONGO GIORGIO	P	27	ZULIANI NICOLETTA	P
11	FURLANETTO FAUSTO	P	28	MATTIOLI FABRIZIO	P
12	CATANI ALESSANDRO	A	29	SARUBBO OMAR	P
13	CHIARATO GIOVANNI	P	30	CARNEVALE ARISTIDE	P
14	BRACCHI LUCA	P	31	COZZOLINO ALESSANDRO	P
15	BRUNI CESARE	A	32	PATARINI MAURIZIO	P
16	RIPEPI MARCELLO	P	33	FIORAVANTE MARCO	P
17	LODI ROBERTO	P			

Presiede CALANDRINI NICOLA  
Assiste AVV. PASQUALE RUSSO

**COPIA CONFORME**



Delibera n. 83 del 29/06/2012  
Prima convocazione – ore 9,30  
Consiglieri presenti n. 29 – assenti n. 4

**OGGETTO:** “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2012”.

Assiste il Segretario Generale: Avv. Pasquale Russo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e gli Assessori Comunali: Orazio Campo, Patrizia Fanti, Rosario Cecere, Giuseppe Di Rubbo, Marilena Sovrani, Marco Picca.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio riferisce all’assemblea che gli Emendamenti verranno consegnati dagli uffici non prima delle ore 13,15, pertanto propone una sospensione della seduta.

Per quanto sopra il Presidente del Consiglio pone a votazione con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di sospensione della seduta.

L’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, è il seguente:

Presenti	n.29	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Di Matteo, Nasso, Tripodi, Palombo, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale, Cozzolino, Patarini, Fioravante)
Assenti	n.04	(Catani, Bruni, Lucantonio, Mansutti)
Favorevoli	n.29	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Di Matteo, Nasso, Tripodi, Palombo, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale, Cozzolino, Patarini, Fioravante)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama **approvata** ufficialmente, la suesposta **proposta di sospensione** della seduta odierna, sono le ore 12,45.

Alle ore 13,55 riprendono i lavori del Consiglio Comunale con l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini:

Presenti n.27 (Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante) – Assenti n. 6 (Di Matteo, Palombo, Bruni, Lucantonio, Mansutti, Carnevale)

Assiste il Segretario Generale: Avv. Pasquale Russo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e gli Assessori Comunali: Gianluca Di Cocco, Orazio Campo, Giuseppe Di Rubbo, Rosario Cecere, Pasquale Maietta.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, introduce il Primo Punto all’Ordine del Giorno avente per oggetto: “*approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale propria ed aliquote e detrazioni per l’anno 2012*”;



Il Presidente del Consiglio ricorda ai presenti che nella seduta di ieri questo Punto era rimasto in sospeso in quanto si era in attesa della presentazione di due Emendamenti: uno a firma dei Capigruppo di Maggioranza ed uno a firma del P.D. e chiede come si vuole procedere.

Il Sindaco chiede la parola per fare una proposta (intervento riportato integralmente nel verbale originale in stenotipia) (propone il **ritiro** di entrambi gli Emendamenti, andare in votazione della proposta così come è ed, intanto, afferma che si ha fino al 30 settembre p.v. per approfondire la tematica e trovare una soluzione).

Prendono la parola diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale originale in stenotipia): De Marchis (accoglie la richiesta del Sindaco e ritira l'Emendamento presentato dal P.D.), Calvi (accoglie la richiesta del Sindaco e ritira l'Emendamento presentato a firma dei Capigruppo della Maggioranza), Presidente (riferisce che il Consigliere Lucantonio firmatario dell'Emendamento della Maggioranza oggi non è presente in quanto questa mattina hanno ricoverato il papà);

*Relazione l'Assessore Pasquale Maietta.*

Prendono la parola diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale originale in stenotipia): Chiarato, Fioravante, De Marchis, Cirilli, Bracchi, Patarini

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, pone a votazione, con il sistema della forma palese per chiamata nominativa la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

## **Il Consiglio Comunale**

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Tributi, Dott. Ing. Gianfranco Defend, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Ragioneria, Dott. Ing. Gianfranco Defend, circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2 e 11, 12, 13, 21, 26;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" emanato in attuazione della delega di cui sopra;

Visti in particolare gli artt. 8, 9 e 14 del citato D. Lgs. n. 23/2011 che istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che l'art. 13, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13 e, pertanto, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;

Visto l'art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria sopra richiamata;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per l'approvazione dei regolamenti di province e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;

Preso atto che l'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 conferma "la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento" e, quindi, per l'Imposta Municipale Propria;

Constatato che l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" ed inoltre recita: "I



regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 29, comma 16-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 pubblicata in G.U. 27 febbraio 2012 n. 48 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto l'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce l'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che l'art. 13, comma 6 del D. L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento ed, al contempo, dispone che il Comune può modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in aumento ovvero in diminuzione, tale aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali rispetto alla misura definita dalla stessa norma;

Tenuto conto dei dati comunicati dal Dipartimento delle Finanze in data 20 aprile 2012 relativamente alla variazione del Fondo sperimentale di riequilibrio adottata ai sensi dell'art. 13, comma 17 del D. L. n. 201/2011 che attestano una riduzione del suddetto fondo per il Comune di Latina stimata in € 730.876,00, ottenuta come differenza tra il gettito dell'IMU di spettanza dell'Ente e la somma del gettito dell'I.C.I. e del gettito dell'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locali ubicati nello stesso comune nonché riguardanti l'ulteriore taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio, operato ai sensi dell'art. 28, commi 7 e 9 del D. L. n. 201/2011 sulla base della distribuzione territoriale dell'IMU, stimato per il Comune di Latina in € 2.666.846,00;

Tenuto altresì conto degli ulteriori tagli ai trasferimenti erariali di cui alla “Proiezione provvisoria assegnazioni 2012” pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, pari a:

- Effetto riduzione articolo 14, comma 2 del D. L. n. 78/2010: € 2.228.214,67;
  - Determinazione 2012 detrazione art. 2, comma 183 della Legge n. 191/2009: € 597.262,83;
  - Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati: € 2.747.066,28;
- per un totale complessivo che, aggiunto alle precedenti voci, ammonta ad € 8.970.266,15;

Ritenuto, pertanto, indispensabile aumentare l'aliquota di base di 0,3 punti percentuali rispetto alla misura stabilita dall'art. 13, comma 6 del D. L. n. 201/2011, fissandola all'1,06 per cento, allo scopo di assicurare l'invarianza di risorse finanziarie, necessarie all'erogazione dei servizi essenziali per la cittadinanza;

Tenuto conto che l'art. 13, comma 10 del D. L. n. 201/2011, come modificato dal D. L. n. 16/2012, attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare all'abitazione principale quella posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché quella posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in entrambi i casi a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che l'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 attribuisce a ciascun ente impositore il potere di determinare la misura annua degli interessi dovuti a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale e, quindi, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 pone a carico degli enti locali l'onere di stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti ovvero non sono effettuati i rimborsi, stabilendo, in caso di inottemperanza, l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto, pertanto, doveroso predisporre un Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, applicabile nel Comune di Latina, già dal 1° gennaio 2012 per definire gli elementi sopra richiamati nonché per specificare in maniera più dettagliata gli aspetti già disciplinati dalla norma statale;



Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria;

Rimarcato che il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. continua a produrre i suoi effetti per tutti gli aspetti ad essa riconducibili, purché riferibili agli anni di vigenza di detta imposta;

Rilevato che lo stesso art. 13 del D. L. n. 201/2011:

- al comma 7, riduce l'aliquota di base allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dando facoltà al Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali rispetto alla misura definita dalla stessa norma;

- al comma 8, riduce l'aliquota di base allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, dando facoltà al Comune di ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1 per cento;

- al comma 9, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

- al comma 9-bis, inserito dall'art. 56, comma 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Ritenuto opportuno mantenere invariata l'aliquota di base ridotta allo 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, onde evitare un ulteriore aggravio rispetto a quello imposto dallo Stato ai soggetti passivi che possiedono tali immobili, tenuto conto che l'applicazione della suddetta aliquota, a causa della modifica dei moltiplicatori, determina già un aumento dell'onere a carico delle famiglie;

Ritenuto opportuno ridurre l'aliquota di base allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, allo scopo di alleggerire l'imposizione gravante sul settore agricolo;

Ritenuto opportuno nell'attuale contesto recessivo, nell'ambito delle facoltà riconosciute dalle norme sopra richiamate, ridurre l'aliquota di base per le sotto indicate fattispecie impositive, allo scopo di attenuare l'impatto derivante dall'introduzione anticipata dell'Imposta Municipale Propria:

- immobili strumentali all'attività di impresa ovvero all'esercizio di arti e professioni ossia quelli posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in via esclusiva per l'esercizio delle suddette attività, direttamente dallo stesso soggetto passivo: 0,91%;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 0,91%;
- immobili locati con patti concordati: 0,76%;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 13 comma 10 del D. L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00 che si considera, pertanto, aggiuntivo rispetto a detta detrazione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 504/1992, che recita: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari";

Visto l'art. 3 dell'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria che al comma 8 stabilisce: "E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da



anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” e al comma 9: “E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata”;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dei fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, degli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria;

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, come previsto dall’art. 4, comma 5, lettera h) del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visti l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale e l’art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il parere della Commissione Bilancio;

**DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con decorrenza 1° gennaio 2012, l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata “IMU”;

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

- Aliquota di base: 1,06 per cento;
- Aliquota abitazione principale: 0,4 per cento;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento;
- Aliquota immobili strumentali all’attività di impresa ovvero all’esercizio di arti e professioni: 0,91 per cento;
- Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: 0,91 per cento;
- Aliquota immobili locati con patti concordati: 0,76 per cento;

Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;



Di incaricare il Dirigente del Servizio Tributi per gli atti conseguenti e di procedere alla pubblicazione del Regolamento con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, è il seguente:

Presenti	n.27	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante)
Assenti	n.06	(Di Matteo, Palombo, Bruni, Lucantonio, Mansutti, Carnevale)
Astenuti	n.01	(Patarini)
Contrari	n.08	(Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Fioravante)
Favorevoli	n.18	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama **approvata a maggioranza ufficialmente, la suesposta proposta di deliberazione.**

Il Presidente del Consiglio propone una sospensione della seduta, congrua e breve, sottolineata.

Per quanto sopra il Presidente del Consiglio pone a votazione con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di sospensione della seduta.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, è il seguente:

Presenti	n.27	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante)
Assenti	n.06	(Di Matteo, Palombo, Bruni, Lucantonio, Mansutti, Carnevale)
Favorevoli	n.27	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, **proclama approvata ufficialmente, la suesposta proposta di sospensione della seduta odierna, sono le ore 14,30.**

O M I S S I S

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato come all'originale

**Il Presidente**  
Nicola Calandrini

**Il Segretario Generale**  
Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì 16/07/2012

Il Funzionario Responsabile  
dell'Ufficio Delibere  
f.to Colaiuta



**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**  
**COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA'**

- Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e relativa istruttoria.
- N° \_\_\_\_\_ Allegati. Pronto per le firme.
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale.

l'Operatrice

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
Responsabile dell'Ufficio

\_\_\_\_\_



Mod DC. Nov00